



AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Allegato 2

**REGOLAMENTO PER GLI ESTENDIMENTI DI RETE
ACQUEDOTTISTICA A FAVORE DELLE CASE SPARSE
ESISTENTI**

Dicembre 2024

Sommario

Art. 1	Ambito di applicazione	1
Art. 2	Definizioni e cartografia di riferimento	1
Art.2 bis	Esclusioni	1
Art. 3	Modalità di finanziamento degli interventi	2
Art. 4	Individuazione degli interventi da finanziare	2
Art. 5	Scorrimento della graduatoria	3
Art. 6	Inserimento degli interventi nel Programma operativo degli interventi	3
Art. 7	Risorse	4

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di inserimento e finanziamento nel Programma Operativo degli Interventi dei gestori del servizio idrico integrato per gli interventi relativi agli estendimenti ai fini acquedottistici connessi alle case sparse esistenti come definite al successivo art.2.

Art. 2 Definizioni e cartografia di riferimento

1. CASE SPARSE: località abitata caratterizzata dalla presenza di case disseminate nel territorio comunale a una distanza tale tra loro da non poter costituire né un nucleo né un centro abitato in cui non siano presenti infrastrutture deputate all'approvvigionamento idropotabile gestite da uno o più soggetti collettivi pubblici o privati costituiti con atto formale.
2. NUCLEO: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.
3. CENTRO ABITATO: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.

Art.2 bis Esclusioni

1. Ai fini dell'individuazione puntuale degli elementi da ammettere a finanziamento si fa riferimento alla cartografia ISTAT definitiva più recente a disposizione.
2. Qualora nell'area individuata dall'istanza ai fini dell'estendimento fossero presenti uno o più edifici ubicati all'interno di un nucleo o di un centro abitato (come individuato dalla cartografia di cui al comma precedente), l'istanza sarà automaticamente esclusa dalla graduatoria.

Art. 3 Modalità di finanziamento degli interventi

1. Alla tariffa del servizio idrico integrato potrà essere imputato al 100% l'intervento o la parte di intervento che comporta un vantaggio in termini di resilienza per il servizio idrico integrato.
2. Per ciò che attiene il puro estendimento di rete, ad unico vantaggio dell'utente, la tariffa del servizio idrico integrato potrà farsi carico al massimo del 50% dei costi degli interventi. La restante parte dovrà essere corrisposta dai soggetti terzi individuati nell'apposita convenzione di cui al successivo art.6.
- 2.bis In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, nel caso in cui, in considerazione dell'elevato interesse pubblico all'investimento, le amministrazioni comunali sul cui territorio insiste l'intervento richiesto decidano di coprire almeno il 10% dei relativi costi, sarà posto a carico della tariffa del SII il 70% dei costi complessivi d'intervento, invece del 50%.
3. I costi di allaccio sono in ogni caso a carico dell'utenza.

Art. 4 Individuazione degli interventi da finanziare

1. ATERSIR negli anni dispari pubblica apposito avviso a seguito del quale le amministrazioni comunali comunicano le esigenze relative alle estensioni da inserirsi a piano negli anni a+1 e a+2 evidenziando il numero di residenti coinvolti, di unità abitative e di attività produttive presenti, indicando il numero civico il foglio e il mappale per ciascun edificio individuato, le coordinate di Google Maps (per almeno uno degli edifici), utilizzando un apposito modulo, corredato dai necessari allegati, messo a disposizione da ATERSIR. I dati forniti (numero residenti, unità abitative, attività produttive) devono riferirsi a quelli effettivi al momento della presentazione della domanda. Non si terrà pertanto conto dei progetti in fase di realizzazione, delle attività produttive dismesse e degli edifici collabenti.
2. Qualora le amministrazioni comunali fossero portatrici di più istanze comunicheranno all'atto dell'invio della documentazione l'ordine di priorità degli interventi. Qualora l'ordine di priorità non sia esplicitato, coinciderà con l'ordine con cui gli interventi sono stati riportati nella nota di trasmissione.
3. ATERSIR, in relazione alle risorse disponibili, ogni anno inserirà a piano per l'anno a+1 gli interventi secondo una graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri:
 - numero di abitanti residenti (max 5 punti);
 - numero di unità abitative presenti (max 5 punti);
 - numero di attività produttive esistenti come individuate all'art.1, comma1, lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 (max 5 punti) e identificate dal relativo codice ATECO;
 - numero di anni di attesa dalla prima segnalazione da parte dell'amministrazione comunale ad ATERSIR inserita in graduatoria ma non ammessa a finanziamento (max 5 punti, attribuiti a partire dal secondo anno di applicazione del metodo);

- indice ISTAT di vulnerabilità sociale e materiale (max 5 punti);
 - percentuale di contribuzione da parte di soggetti terzi maggiore del 50% (max 5 punti);
 - priorità indicata dai Comuni (max 5 punti).
4. A parità di punteggio, si valuterà l'ordine di arrivo delle domande.
 5. Nell'attribuzione dei punteggi potranno essere applicate anche le frazioni di punto secondo un criterio di tipo lineare.
 6. Le domande presentate oltre i termini non saranno prese in considerazione e dovranno essere presentate nuovamente nella ricognizione successiva.
 7. Non sono ammesse estensioni a beneficio di sole attività non domestiche (ovvero produttive, commerciali, zootecniche, ecc)
 8. La graduatoria è approvata con apposita determinazione dirigenziale.

Art. 5 Scorrimento della graduatoria

1. Nel caso in cui i soggetti terzi interessati non sottoscrivano la convenzione di cui al successivo art.6 entro 90 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione comunale della possibilità di inserimento dell'intervento nel Programma operativo, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Nel caso in cui la citata convenzione sia sottoscritta anche da Amministrazioni comunali che intendano sostenere quota parte dei costi dell'estendimento, le stesse avranno a disposizione ulteriori 30 giorni per la sottoscrizione al fine di poter esperire i necessari adempimenti di competenza.
3. Qualora nella fase istruttoria e/o di predisposizione dello studio di fattibilità funzionale alla definizione degli importi di progetto l'Amministrazione Comunale richieda l'esclusione di una o più unità immobiliari dal progetto candidato oppure si verifichi che sono presenti tra le unità immobiliari considerate utenze del SII, l'intervento sarà ammesso a finanziamento solamente nel caso in cui la rideterminazione del punteggio non ne comporti un diverso posizionamento in graduatoria.

Art. 6 Inserimento degli interventi nel Programma operativo degli interventi

1. Gli interventi saranno inseriti nel programma operativo sulla base della graduatoria stilata utilizzando i criteri definiti al precedente art. 4 previa sottoscrizione di apposita convenzione che preveda la contribuzione da parte dei privati o di soggetti terzi pari alla quota parte dell'importo necessario per la realizzazione dell'estensione, così come definita dal precedente art.3.
2. Nel caso in cui non si renda necessaria la contribuzione da parte di soggetti terzi perché gli interventi comportano un vantaggio in termini di resilienza per il servizio idrico integrato, essi sono inseriti d'ufficio con determina dirigenziale nel Programma operativo degli interventi fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 7 Risorse

1. Il Consiglio Locale con apposita deliberazione definirà per ogni sub ambito presente nel proprio territorio le specifiche risorse da destinare agli estendimenti acquedottistici di case sparse esistenti nel Programma Operativo degli Interventi scegliendo una delle seguenti fattispecie:
 - nessuna risorsa;
 - 2% del valore degli investimenti medi annui realizzati in ogni territorio nel periodo 2014-2019, secondo gli importi riportati in tabella 1;
 - 4% del valore degli investimenti medi annui realizzati in ogni territorio nel periodo 2014-2019, secondo gli importi riportati in tabella 1.
2. L'importo individuato dal Consiglio Locale sarà aggiornato per ogni periodo regolatorio sulla base della media annuale degli interventi preventivati nel periodo regolatorio precedente.
3. Fatta salva eventuale diversa indicazione dei rispettivi Consigli Locali, in assenza di richieste di estendimenti acquedottistici alle case sparse esistenti, ovvero qualora non siano presentate istanze relative ad interventi ammissibili, ovvero non sia possibile finalizzare la realizzazione degli interventi per mancata sottoscrizione delle convenzioni, gli importi di cui al precedente comma 2 saranno destinati alla manutenzione straordinaria della rete acquedottistica.

	GESTORE	Investimenti nel periodo 2014/2019	Media annuale	2%	4%
1	AIMAG	€ 78.867.192	€ 13.144.532	€ 262.891	€ 525.782
2	SORGEA	€ 12.739.787	€ 2.123.298	€ 42.466	€ 84.932
3	CADF	€ 19.667.782	€ 3.277.964	€ 65.559	€ 131.118
4	HERA MO	€ 84.270.988	€ 14.045.165	€ 280.903	€ 561.806
5	HERA BO	€ 166.603.433	€ 27.767.239	€ 555.345	€ 1.110.690
6	HERA FE	€ 57.454.751	€ 9.575.792	€ 191.516	€ 383.032
7	HERA RA	€ 74.391.193	€ 12.398.532	€ 247.971	€ 495.942
8	HERA FC	€ 76.131.332	€ 12.688.555	€ 253.771	€ 507.422
9	HERA RN	€ 171.642.262	€ 28.607.044	€ 572.141	€ 1.144.282
10	IRETI PC	€ 94.530.443	€ 15.755.074	€ 315.101	€ 630.202
11	IRETI PR	€ 96.658.220	€ 16.109.703	€ 322.194	€ 644.388
12	IRETI RE	€ 120.077.404	€ 20.012.901	€ 400.258	€ 800.516
13	AST	€ 653.444	€ 108.907	€ 2.178	€ 4.356
14	EMILIAMBIENTE	€ 19.869.401	€ 3.311.567	€ 66.231	€ 132.462
15	MONTAGNA 2000	€ 7.128.519	€ 1.188.087	€ 23.762	€ 47.524
Totale Regionale		€ 1.080.686.151	€ 180.114.359	€ 3.602.287	€ 7.204.574

Tabella 1: Potenziali risorse destinabili agli estendimenti acquedottistici di case sparse esistenti